

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche;

Vista la nota dell'11 marzo 2015 con la quale il Presidente della regione Emilia-Romagna ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento dell'Istituto di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina di «ortopedia e traumatologia» dell'«Istituto Ortopedico Rizzoli», ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sedi in Bologna alla via di Barbiano n. 1/10 (sede legale), alla via Pupilli n. 1 e in Bentivoglio (BO) alla via Marconi n. 25 per la struttura complessa di ortopedia dell'Ospedale di Bentivoglio.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i., all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: LORENZIN

15A02921

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2014.

Modifica del decreto 17 febbraio 2009 in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo. Adeguamento del Regime di aiuti N379/2008 «Contratti di filiera e di distretto».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che istituisce i contratti di filiera e di distretto, come modificato dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007, recante le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 2850 del 21 aprile 2008, recante le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2436 del 17 febbraio 2009, di modifica del decreto ministeriale n. 2850 del 21 aprile 2008, con il quale è stato sostituito l'Allegato A al fine di renderlo conforme al regime di aiuti N 379/2008.

Visto il regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013;



Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 1° luglio 2014 (C204 1.07.14);

Visto in particolare la parte III, capitolo 5, punto 735, lettera *a*) dei citati orientamenti relativo alla scadenza dei regimi di aiuti esistenti, per i quali la valutazione di compatibilità ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 è stata effettuata dalla Commissione in conformità con il Regolamento (CE) n. 1857/2006, che devono conformarsi ai citati Orientamenti 2014-2020 a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Vista la lettera C(2013) 9321 final del 18 dicembre 2013 con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del TFUE della proroga al 30 giugno 2014 del regime dei contratti di filiera e di distretto SA.26307 (N379/2008);

Vista la lettera C(2014) 4213 final del 26 giugno 2014 con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il TFUE del regime di aiuti SA.38790 (2014/N) – Italia relativo ai contratti di filiera e di distretto;

Considerato che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera SA.38790 (2014/N) deve essere modificato per la parte che riguarda gli aiuti a favore degli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, in ottemperanza al sopra citato punto 735 degli Orientamenti 2014-2020;

Ritenuto opportuno modificare la tabella 1A dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009, relativa agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria dei prodotti agricoli) per renderla conforme agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto, nel settore della produzione agricola primaria, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica e di distretto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni.

Art. 2.

1. Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto nel settore della produzione agricola primaria sono riportati nell'Allegato A, al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. La tabella 1A dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009, citato nelle premesse è modificata con l'Allegato A del presente decreto.

3. Per tutti gli interventi non compresi nell'Allegato A del presente decreto, restano invariate le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 2436 del 17 febbraio 2009.

Art. 3.

1. Ai sensi del presente decreto non sono concessi aiuti:

a) alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

b) alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 23 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 543



Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria di prodotti agricoli)

L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- (a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- (b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
- (c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- (d) conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- (e) ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizootie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;
- (f) garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
 - qualora il diritto dell'Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l'impresa interessata.

Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di produzione, diritto all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) acquisto di animali¹; d) investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore; e) capitale circolante; f) costi diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

¹ L'acquisto di animali è ammesso per finalità connesse all'obiettivo di cui alla lettera e); L'acquisto di animali da riproduzione può essere concesso, fino all'intensità massima del 30% dell'importo dei costi ammissibili, purché soddisfi le seguenti condizioni:

- gli aiuti possono essere concessi soltanto per l'acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;
- sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;
- sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;
- dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; pertanto, sono ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;
- i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.



SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE (ESL ¹)	
	Regioni meno sviluppate	Altre Regioni
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili ² .	50%	40%
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato ³ .	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	50%
4. Costi generali, di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità ⁴ .	50%	40%
5. Spese per investimenti non produttivi finalizzati al perseguimento degli obiettivi sopra indicati.	50%	40%
6. Investimenti e azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizootie o organismi nocivi vegetali o da animali protetti ⁵ .	80%	80%

¹ Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali purché l'aliquota cumulativa massima non superi il 90% per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che compren dono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;- investimenti destinati a migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, oltre le vigenti norme dell'Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell'Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;
- investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell'azienda agricola, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica.

² I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento.

³ Con riguardo all'irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

⁴ Gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2).

⁵ L'intensità dell'aiuto è elevabile fino al 100% se l'investimento è effettuato da più beneficiari collettivamente.

